



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

XV Legislatura
Disegni di legge e relazioni

Anno 2017
N. 98

XV. Gesetzgebungsperiode
Gesetzentwürfe und Berichte

2017
NR. 98

DISEGNO DI LEGGE

GESETZENTWURF

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTI LOCALI

BESTIMMUNGEN AUF DEM
SACHGEBIET DER ÖRTLICHEN
KÖRPERSCHAFTEN

PRESENTATO

EINGEBRACHT

DALLA GIUNTA REGIONALE

AM 2. MAI 2017

IN DATA 2 MAGGIO 2017

VON DER REGIONALREGIERUNG

RELAZIONE

Con il presente disegno di legge vengono proposte delle modifiche alla disciplina regionale in materia di enti locali sulla base di due proposte formulate dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento e condivise dal Consiglio dei comuni della provincia di Bolzano. Trova dunque applicazione per la prima volta quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2011, n. 1 "*Partecipazione dei consigli delle autonomie locali all'attività legislativa e amministrativa della Regione*", in base al quale i Consigli delle autonomie locali partecipano alla formazione degli atti della Regione nelle materie relative all'ordinamento degli enti locali con la formulazione congiunta di proposte di disegni di legge, di regolamenti o di altri atti a indirizzo generale.

La Giunta regionale ha ritenuto condivisibili nel merito entrambe le iniziative proposte dal Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento e sulla base delle stesse presenta l'allegato disegno di legge.

L'articolo 1 introduce una nuova forma di verbalizzazione "digitale" delle sedute consiliari, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 ("*Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione*") che già prevede:

- a) la convocazione degli organi collegiali degli enti locali di norma con l'utilizzo di strumenti informatici secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali;
- b) la messa a disposizione dei consiglieri degli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.

Il nuovo comma 1-*bis*, persegue le medesime finalità di semplificazione e riduzione dei costi del comma 1 dell'articolo 20 della LR n. 1/2013 e dà la possibilità ai regolamenti comunali di disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della medesima, eliminando anche la necessità di approvazione del verbale "digitale" da parte del consiglio nella seduta successiva. La nuova disposizione di legge demanda agli stessi regolamenti comunali l'individuazione delle modalità idonee a garantire l'autenticità, la veridicità e la conservazione a norma del verbale.

L'articolo 2 modifica taluni aspetti della normativa in materia di modifiche delle sedi segretarili conseguenti a fusioni di comuni ovvero all'introduzione della gestione associata ai sensi dell'articolo 9-*bis* della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 e s.m., per un migliore coordinamento delle norme regionali e provinciali.

In particolare, la gestione associata della segreteria comunale non comporta la definitiva unificazione/soppressione delle sedi segretarili, come avviene nel caso di fusione di comuni. Nel caso di gestione associata saranno pertanto possibili nuove assunzioni di segretari comunali, nel rispetto dei limiti (un segretario ogni tre comuni / ogni 3.000 abitanti) stabiliti dalla disciplina della Provincia autonoma di Trento.

Con la modifica recata dal **comma 1, lettera a**, si specifica che la disciplina regionale sulla individuazione del segretario titolare nell'ambito della gestione associata trova applicazione, non solo al momento di avvio della stessa gestione associata, ma pure in caso di successiva copertura di una sede segretarile, sempre nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti con legge provinciale.

Si chiarisce altresì (**lettera b del comma 1**) che in caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria, hanno diritto alla riassegnazione, nei rispettivi comuni, delle funzioni di titolare di sede segretarile non solo i segretari ed i vicesegretari comunali in servizio al momento di costituzione della gestione associata ma

tutti i segretari e vicesegretari divenuti anche successivamente titolari di sede segretarile in un comune dell'ambito.

L'ultima modifica (**lettera c del comma 1**) riguarda le modifiche delle segreterie comunali conseguenti sia a fusione di comuni che a gestioni associate della segreteria comunale. Viene introdotto l'assenso della giunta comunale (o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione) in relazione alla richiesta dei segretari, non inquadrati come titolari, di essere collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni, previa rinuncia al posto di vicesegretario.

BEGLEITBERICHT

Dieser Gesetzentwurf enthält einige Änderungen zu den regionalen Bestimmungen auf dem Sachgebiet der örtlichen Körperschaften auf der Grundlage zweier vom Rat der örtlichen Autonomien der Provinz Trient erarbeiteter Vorschläge, denen auch der Rat der Gemeinden Südtirols zugestimmt hat. Demzufolge kommen die Bestimmungen des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Februar 2011, Nr. 1 „*Beteiligung der Räte der örtlichen Autonomien an der Gesetzgebungs- und Verwaltungstätigkeit der Region*“ erstmals zur Anwendung, laut dem sich die Räte der örtlichen Autonomien an der Erstellung der Rechtsakte der Region auf den Sachgebieten betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften durch die gemeinsame Erarbeitung von Vorschlägen von Gesetz-, Verordnungs- oder sonstigen allgemeinen Richtlinienentwürfen beteiligen.

Die Regionalregierung stimmt dem Inhalt der beiden Vorschläge des Rates der örtlichen Autonomien der Provinz Trient zu und legt somit den beiliegenden Gesetzentwurf vor.

Mit **Art. 1** wird eine neue Art „digitaler“ Protokollführung für die Gemeinderatssitzungen eingeführt, und zwar durch Hinzufügung des Abs. 1-*bis* im Art. 20 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 („*Verwendung digitaler Mittel zur Einberufung der Kollegialorgane und zur Übermittlung von Unterlagen*“), der bereits Folgendes vorsieht:

- a) Die Einberufung der Kollegialorgane der örtlichen Körperschaften erfolgt in der Regel über digitale Mittel gemäß den in den Gemeindeverordnungen enthaltenen Modalitäten;
- b) Die Unterlagen betreffend die Tagesordnungspunkte der Sitzungen der Kollegialorgane werden den Gemeinderatsmitgliedern in der Regel auf digitalen Datenträgern oder durch Zugriff auf einen bestimmten Bereich der Website der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Laut dem neuen Abs. 1-*bis*, der auf die im Art. 20 Abs. 1 des RG Nr. 1/2013 vorgesehene Vereinfachung und Reduzierung der Betriebskosten abzielt, kann mit den Gemeindeverordnungen verfügt werden, dass die Audio- bzw. die Audio- und Videoaufnahme der Sitzung als Sitzungsprotokoll gilt, wobei die erforderliche Genehmigung des „digitalen“ Protokolls in der darauf folgenden Sitzung des Gemeinderates aufgehoben wird. Laut der neuen Gesetzesbestimmung sind die geeigneten Modalitäten zur Gewährleistung der Authentizität, der Wahrheit und der vorschriftsmäßigen Aufbewahrung des Protokolls in den Gemeindeverordnungen festzulegen.

Mit **Art. 2** werden einige Aspekte der Bestimmungen betreffend die Änderung der Sekretariatssitze infolge von Zusammenschlüssen von Gemeinden bzw. des Übergangs zur gemeinsamen Führung im Sinne des Art. 9-*bis* des Landesgesetzes der Provinz Trient vom 16. Juni 2006, Nr. 3 i.d.g.F. zwecks besserer Koordinierung der Regional- und Landesbestimmungen abgeändert.

Insbesondere bringt die gemeinsame Führung des Sekretariatssitzes nicht die endgültige Zusammenlegung/Streichung der Sekretariatssitze mit sich, wie es bei den Zusammenschlüssen von Gemeinden der Fall ist. Bei gemeinsamer Führung ist es demnach möglich, neue Gemeindesekretäre unter Beachtung der in den Bestimmungen der Autonomen Provinz Trient vorgesehenen Grenzen (einen Sekretär pro drei Gemeinden/pro 3.000 Einwohner) einzustellen.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di enti locali

Articolo 1

Modifica all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale.”.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m.

1. All'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma.”;
- b) nel comma 3 le parole: “e titolari di sede segretarile alla data di costituzione della gestione associata” sono sostituite dalle parole: “già titolari di sede segretarile”;
- c) nel comma 5 alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, previo assenso della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione”.

GESETZENTWURF

Bestimmungen auf dem Sachgebiet der örtlichen Körperschaften

Art. 1

Änderung zum Art. 20 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1

(1) Im Art. 20 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 wird nach Abs. 1 nachstehender Absatz hinzugefügt:

„1-bis. Mit den Verordnungen kann auch verfügt werden, dass die Audio- bzw. die Audio- und Videoaufnahme der Sitzung als Sitzungsprotokoll gilt. Zu diesem Zweck werden in den Verordnungen unter Beachtung der geltenden Bestimmungen geeignete Modalitäten zur Gewährleistung der Authentizität, der Wahrheit und der vorschriftsmäßigen Aufbewahrung des Protokolls vorgesehen, das in der darauf folgenden Sitzung nicht der Genehmigung seitens des Gemeinderats unterliegt.“.

Art. 2

Änderungen zum Regionalgesetz vom 5. März 1993, Nr. 4 i.d.g.F.

(1) Im Art. 59 des Regionalgesetzes vom 5. März 1993, Nr. 4 i.d.g.F. werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) im Abs. 2 werden nach dem dritten Satz die nachstehenden Sätze eingefügt: „Bei gemeinsamer Führung werden die Sekretariatssitze unter Beachtung der in den Landesbestimmungen festgesetzten Grenzen besetzt. Im Falle der Neubesetzung eines Sekretariatssitzes wird der Inhaber nach den Maßgaben dieses Absatzes bestimmt.“;
- b) Im Abs. 3 werden die Worte „die am Tag der Errichtung der gemeinsamen Führung Inhaber eines Sekretariatssitzes waren,“ durch die Worte „die Inhaber eines Sekretariatssitzes waren,“ ersetzt;
- c) im Abs. 5 werden am Ende des ersten Satzes die nachstehenden Worte hinzugefügt: „, und zwar nach vorheriger Zustimmung des Gemeindeausschusses oder – bei – gemeinsamer Führung – des in der Vereinbarung festgelegten Organs“.

Articolo 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Rat der Gemeinden

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Prot. Nr./n.prot.: *191*

Sachbearbeiter/in: bg-hr/ls

L'incaricato/a: ☎ 0471 30 46 55 ☎ 0471 30 46 25

info@gvcc.net

Bozen/Bolzano: 16.01.2017

Consiglio dei Comuni

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Consiglio delle Autonomie locali della
provincia di Trento

Presidente dott. Paride Gianmoena

Via Torre Verde, 23

38122 Trento

Pec-mail: cal@pec.comunitrentini.it

per conoscenza:

Region Trentino – Südtirol

Regionalassessor

Dr. Josef Noggler

Universitätsplatz 3

39100 Bozen

E-Mail: Josef.noggler@region.tnst.it

Pec-mail:

[assessorat.fuer.oertliche.koerperschaften](mailto:assessorat.fuer.oertliche.koerperschaften@pec.region.tnst.it)

@pec.region.tnst.it

Proposta normativa per disciplinare la verbalizzazione digitale delle sedute degli Organi degli Enti locali

Gentile Presidente Gianmoena,

il Consiglio dei Comuni ultimamente si è occupato della Vostra suddetta proposta normativa e ha deciso di sostenerla.

Cordiali saluti

Il Presidente


Andreas Schatzer

Rat der Gemeinden

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 Bozen

Prot. Nr./n.prot.:
Sachbearbeiter/in: bg-hr/lc
L'incaricato/a: ☎ 0471 30 46 55 📠 0471 30 46 26
Info@gvcc.net
Bozen/Bolzano: 10.04.2017

Consiglio dei Comuni

Via Canonico Michael Gamper 10
39100 Bolzano

Consiglio delle Autonomie locali della
provincia di Trento
Presidente dott. Paride Gianmoena
Via Torre Verde, 23
38122 Trento
Pec-mail: cal@pec.comunitrentini.it

Proposta DDL di modifica dell'art. 63 del DPR n. 2/L-2005

Egregio Presidente,

Il Consiglio dei Comuni della Provincia di Bolzano nella seduta del 7 aprile 2017 si è occupato delle proposte di integrazioni/modifiche all'art. 63 del DPR n. 2/L-2005 e le ha valutate positivamente.

Cordiali saluti

Il Segretario

Dr. Benedikt Galler
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Andreas Schatzer
(firmato digitalmente)

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 5278167

Registro: RATAA



Num. Prot: 0005339/A

del: 11/04/2017



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 22 dicembre 2016
AC/et

REG_CAL

Prot. 0001026 del 22/12/2016



Egregio Signor
dott. Josef Noggler
Assessore agli Enti locali
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Piazza Università, 3
39100 BOLZANO

e p.c. Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Egregio Signor
Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale,
urbanistica, enti locali ed edilizia
abitativa
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

Gent.ma Signora
dott.ssa Loretta Zanon
Dirigente Ripartizione II,
Affari istituzionali, competenze
ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Via Gazzoletti 2
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta normativa per disciplinare la verbalizzazione digitale delle sedute degli
Organi degli Enti locali.

Sulla base dell'esperienza che il Consorzio dei Comuni Trentini sta portando avanti da alcuni anni in materia di trasmissione in diretta e differita delle sedute dei Consigli comunali, assicurando gli strumenti tecnologici necessari, il Consiglio delle autonomie locali ritiene opportuno proporre una modifica normativa alla legge regionale che permetta di riconoscere, senza margini



di dubbio, pieno valore legale alle registrazioni audio-video delle sedute quali veri e propri verbali delle sedute medesime.

QUADRO GIURIDICO

La disciplina delle modalità di "funzionamento" del consiglio comunale, comprese le modalità di verbalizzazione delle sedute (e di approvazione dei verbali) è stata delegificata e attribuita alla competenza statutaria e regolamentare degli stessi Comuni, fin dalle riforme ordinamentali degli anni '90.

La legge regionale si limita a disciplinare l'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica. (articolo 12 "Consiglio comunale" del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – di seguito: TULROC – approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L).

Sono inoltre stabiliti con legge regionale i diritti dei consiglieri comunali (articolo 13 del TULROC), il dovere di astensione dalle deliberazioni (articolo 14 del TULROC, che riguarda non solo i consiglieri ma tutti i componenti gli organi collegiali del comune) e le attribuzioni del consiglio comunale (articoli 26 e 27).

Tutto "il resto" è attribuito dalla legge regionale agli stessi Comuni.

L'articolo 4 "Contenuto dello statuto" del TULROC specifica al primo comma che "Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi ..."

Più oltre, il quarto periodo dello stesso comma 1 afferma che "Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari".

L'articolo 5 del TULROC, relativo alla "Potestà regolamentare" del Comune stabilisce che "Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni, ..." [grassetto aggiunto].

Infine, ancora l'articolo 12 "Consiglio comunale" del TULROC, al comma 8 afferma che "I consigli comunali sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa."

Dall'insieme di queste norme si comprende che spetta allo Statuto comunale e al Regolamento interno del Consiglio comunale specificare le attribuzioni e stabilire le regole di funzionamento dello stesso Consiglio, **comprese le modalità di verbalizzazione delle sedute.**

L'unico riferimento – indiretto – al verbale rimasto in legge regionale è dato dall'articolo 38 del TULROC, che riguarda però le funzioni di assistenza agli organi del segretario comunale:

"1. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali si devono adottare con l'assistenza del segretario comunale.

2. I consigli e le giunte comunali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi".

Per non contraddire l'impostazione complessiva dell'ordinamento, una previsione legislativa della possibilità di verbalizzazione "informatica/digitale" delle sedute videoregistrate dovrebbe pertanto limitarsi a contemplare l'ipotesi, attribuendole valenza sostitutiva del verbale in forma testuale, rinviando poi al Regolamento interno per la disciplina di dettaglio.

La disposizione potrebbe trovare collocazione – per affinità "digitale" – nell'articolo 12-bis "Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione" del TULROC (articolo 20 LR 5 febbraio 1/2013, n. 1) che attualmente dispone:



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

"1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune".

PROPOSTA

Considerato quanto sopra, il Consiglio delle autonomie locali propone l'aggiunta del seguente comma all'art. 12-bis "Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione" del TULROC (articolo 20 LR 5 febbraio 1/2013, n. 1):

1-bis. I regolamenti possono altresì disporre che la registrazione audio o audio-video della seduta costituisca il verbale della seduta medesima. A tal fine i regolamenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, individuano idonee modalità per garantire autenticità, veridicità e conservazione a norma del verbale, che non è soggetto ad approvazione nella seduta successiva da parte del consiglio comunale.

Confidando che tale proposta possa trovare condivisione da parte del Consiglio regionale, restiamo a disposizione per illustrare, a titolo esemplificativo, le modalità di funzionamento del sistema che il Consorzio dei Comuni Trentini ha già realizzato e che viene testato in queste settimane.

Un cordiale saluto.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena





Consorzio dei
Comuni Trentini

Trento, 1 marzo 2017
AR/lb

REG_CCT

Prot. 0001571 del 01/03/2017



Egregio Signor
dott. Josef Noggler
Vicepresidente e
Assessore agli Enti locali
Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Piazza Università, 3
39100 BOLZANO

e p.c. Egregio Signor
Carlo Daldoss
Assessore alla Coesione territoriale,
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

OGGETTO: richiesta modifica art. 63 del DPR 2/L -- 2005

Egregio Vicepresidente,
con la presente sono a chiedere un intervento di modifica sull'articolo indicato in oggetto secondo quanto evidenziato nell'allegato alla presente nota.

Tale modifica si giustifica da una parte nella necessità di chiarire che gli enti hanno sempre la possibilità di individuare il titolare tramite selezione anche in caso si proceda alla nuova copertura di una sede segretariale, dall'altra nell'opportunità di poter esprimere un parere vincolante sulla volontà del segretario che acquisisce il ruolo di vicesegretario, di rinunciare al posto e rimanere in disponibilità per due anni.

A fronte dell'obbligo dell'ente di sopportare il costo della condizione di disponibilità optata dal Vicesegretario, si ritiene indispensabile che l'ente possa esprimere il suo parere.

Resto volentieri a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento che fosse ritenuta necessaria.

Con i migliori saluti.


Il Presidente
dott. Paolo Gianmoena

Allegati: come nel testo

*(Art. 59 LR 5 marzo 1993 n. 4;
art. 54 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 12 LR 9 dicembre 2014 n. 11;
art. 3 LR 15 dicembre 2015 n. 27;
art. 1 LR 28 settembre 2016 n. 8)*

Modifiche delle sedi segretarili

1. Nel caso di fusioni di più comuni con la conseguente soppressione di posti di segretario comunale, è inquadrato come titolare della nuova sede il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposito concorso, al quale sono ammessi i segretari dell'ente inquadrati nella suddetta qualifica ⁽¹⁾. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. In caso di convenzione con altro comune per il servizio di segreteria, le funzioni segretarili presso il comune convenzionato possono essere affidate anche a uno dei vicesegretari.

2. In caso di gestione associata della segreteria comunale, è inquadrato come titolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 2, il segretario di qualifica più elevata conseguita in via definitiva. In caso di uguale qualifica le funzioni di segretario sono temporaneamente assegnate al segretario con maggiore anzianità di servizio effettivamente svolto nella qualifica, fino all'espletamento di apposita selezione, secondo le procedure stabilite nella convenzione, a cui sono ammessi i segretari della gestione associata inquadrati nella suddetta qualifica. I segretari non inquadrati come titolari sono inquadrati come vicesegretari ad esaurimento. La copertura delle sedi segretarili coinvolte nella gestione associata avviene nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa provinciale. In caso di nuova copertura di una sede segretarile si procede alla individuazione del titolare in base a quanto previsto dal presente comma. La convenzione prevede la ripartizione tra il segretario, il vicesegretario, limitatamente ai comuni dove questo è inquadrato come dirigente, e i vicesegretari a esaurimento delle funzioni segretarili nei comuni associati. Salvo che la legge provinciale sui limiti delle assunzioni non rechi una diversa disciplina, in caso di vacanza del posto di segretario comunale in comuni di classe prima o seconda coinvolti nella gestione associata, alla copertura dello stesso posto si provvede con la mobilità o concorso pubblico, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge provinciale.

3. In caso di scioglimento della convenzione per la gestione associata della segreteria comunale, ai segretari e ai vicesegretari comunali in servizio ~~e titolari di sede segretarile~~ ~~alla data di costituzione della gestione associata~~ già titolari di sede segretarile sono riassegnate, nei rispettivi comuni, le funzioni di titolare di sede segretarile.

4. I segretari in servizio di ruolo nei comuni interessati da processi di gestione associata mediante convenzione e i vicesegretari di cui al comma 1 conservano, se più

⁽¹⁾ La modifica recata dall'articolo 3 comma 1, lettera b) della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 non si applica alle fusioni di comuni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso. Per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina vigente fino alla data di entrata in vigore della stessa LR 27/2015 (articolo 3 comma 2 LR 27/2015).

favorevole, il trattamento giuridico e provvisoriamente quello economico in godimento, con esclusione dell'indennità di convenzione, fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi. I segretari comunali titolari della sede segretariale in esito a processi di fusione non mantengono l'indennità di convenzione eventualmente percepita prima dell'istituzione del

nuovo comune ⁽²⁾. I vicesegretari di cui al presente articolo conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il comune d'origine.

5. I segretari non inquadrati come titolari possono rinunciare al posto di vicesegretario entro il termine perentorio di novanta giorni dall'inquadramento del titolare, previo parere favorevole della giunta comunale o, in caso di gestione associata, dell'organo individuato dalla convenzione. In tal caso essi sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni decorrenti dalla scadenza del termine di preavviso. I soggetti in disponibilità sono esonerati dal servizio, conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario e possono partecipare alle procedure di mobilità e concorsuali delle sedi segretariali vacanti. Durante la disponibilità spetta al segretario il trattamento economico base e la misura minima delle indennità che presuppongono l'effettivo svolgimento di funzioni, salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva. I relativi oneri sono a carico del nuovo comune, in caso di fusione, o dei comuni associati secondo quanto stabilito in convenzione. Al termine della disponibilità il rapporto di lavoro si risolve automaticamente.

(2) La modifica recata dall'articolo 3 comma 1, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 non si applica alle convenzioni di segreteria dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni di segreteria esistenti alla data di entrata in vigore della stessa LR 27/2015 non coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" e successive modificazioni. In tali casi trova applicazione il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva (articolo 3 comma 3 LR 27/2015).